



La Tariffa di Igiene Ambientale



Disciplinare del
Comune di CAMPOFORMIDO
per l'applicazione della
Tariffa per il servizio di gestione
del ciclo dei rifiuti urbani

Esaminato dalla Commissione Statuto Regolamenti nella seduta del 06.02.2008.

Allegato alla deliberazione C.C. n. 12 del 13.02.2008.

PRESENTAZIONE

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 Riferimenti normativi.....	4
Art. 2 Oggetto del disciplinare	5
Art. 3 Istituzione della Tariffa	5

CAPO II – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 4 Costi e modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti	5
Art. 5 Piano finanziario e relazione di accompagnamento.....	6
Art. 6 Presupposto e ambito di applicazione della Tariffa	6
Art. 7 Obbligazione Tariffaria	6
Art. 8 Determinazione della Tariffa	8
Art. 9 Categorie d'utenza e loro classificazione.....	8

CAPO III – APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 10 Soggetti passivi.....	9
Art. 11 Locali e aree oggetto della Tariffa	10
Art. 12 Superficie utile.....	11
Art. 13 Esclusione oggettiva dalla Tariffa.....	12
Art. 14 Agevolazioni e riduzioni Tariffarie	13
Art. 15 Condizioni di esenzione diretta della Tariffa, con sostituzione, nel pagamento ad A & T 2000, da parte del Comune.....	15
Art. 16 Tariffa giornaliera.....	15
Art. 17 Manifestazioni ed eventi.....	16

CAPO IV – COMUNICAZIONE - CONTROLLO - RISCOSSIONE

Art. 18 Comunicazioni.....	16
Art. 19 Attività di controllo	17
Art. 20 Riscossione	18
Art. 21 Penalità.....	19
Art. 22 Contenzioso.....	20
Art. 23 Autotutela	20
Art. 24 Referente.....	21
Art. 25 Tutela dei dati personali.....	21

CAPO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 Norme transitorie e disposizioni finali.....	22
Art. 27 Entrata in vigore e norme di rinvio	22

PRESENTAZIONE

La Tariffa di igiene ambientale viene applicata nel Comune di Campoformido dal 01/01/2005.

I valori della Tariffa sono definiti per ciascun anno, con deliberazione della Giunta Comunale e hanno decorrenza a partire dal 1° gennaio.

La gestione della Tariffa è stata affidata dall'Amministrazione Comunale ad A & T 2000 S.p.A.

Il presente disciplinare contiene tutte le modalità di applicazione della Tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e vuole rappresentare lo strumento di coordinamento nel nuovo rapporto che si instaurerà tra il cittadino-utente e il gestore del servizio stesso.

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 Riferimenti normativi

- Decreto Legislativo n° 22 del 5 febbraio 1997 - Art. 49
 - ai commi 1 e 2, così come modificati dall'art. 33 della Legge 488/99 prevede la soppressione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARSU) e la contestuale istituzione di una Tariffa;
 - al comma 16 consente di avviare a titolo sperimentale la Tariffa;
 - ai commi 9 e 13, definisce che la Tariffa è applicata e riscossa dal soggetto gestore nel rispetto della Convenzione e del relativo Disciplinare.

- Legge n° 448 del 23 dicembre 1998 - Art. 31
 - al comma 7 prevede che i Comuni possano determinare in via sperimentale, dal 1 gennaio 1999, il corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso l'applicazione della Tariffa e che i Regolamenti non sono soggetti al controllo del Ministero delle Finanze.

- Decreto del Presidente della Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 “Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la Tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.

- Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 - Art. 115
 - in base alla quale è stato trasformato, in data 06 settembre 2004, il Consorzio A & T 2000 – Servizi Comunali Associati in A & T 2000 S.p.A. della quale il Comune di Campofornido è socio.

- Delibera di Consiglio n° 5 del 25/01/2005 con la quale il Comune di Campofornido ha affidato con decorrere dal 01.01.2005 a A & T 2000 S.p.A. l'applicazione e la riscossione della Tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

- Delibera di Consiglio n° 5 del 25/01/2005 con la quale il Comune di Campofornido ha istituito la Tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani con decorrenza 01.01.2005.

- Decreto Legislativo n° 152 del 3 aprile 2006 – Art. 238
 - al comma 1 stabilisce la soppressione della Tariffa di cui all'art. 49 del D. Lgs. 22/1997 a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo stesso, salvo quanto previsto dal comma 11;
 - al comma 6 prevede l'emanazione di apposito regolamento ministeriale per la definizione dei criteri generali sulla base dei quali verranno definiti i componenti di costo e la determinazione della Tariffa; tale regolamento dovrà essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del decreto in argomento;
 - al comma 11 conferma l'applicazione delle discipline regolamentari vigenti sino all'emanazione del regolamento di cui sopra e sino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della Tariffa.

- Legge 296 del 27/12/2006 – Art. 1
 - al comma 184 conferma l'applicazione, anche per il 2007, del medesimo regime di prelievo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato da ciascun comune per l'esercizio precedente.
 - Finanziaria 2008 – Art. 1 al comma 166 che estende quanto indicato al punto precedente anche per l'anno 2008.

I sopraccitati riferimenti normativi costituiscono parte integrante ed essenziale del presente disciplinare.

Art. 2 Oggetto del disciplinare

- 1) Il presente disciplinare determina i criteri di applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevista dall'art. 238 del D. Lgs. 152/2006 e da D.p.r. 158/1999; regola altresì i rapporti tra l'utente fruitore del servizio e il soggetto gestore.
- 2) Nello specifico, individua le categorie di utenza suddivise tra utenze domestiche e utenze economiche, determina i locali e le aree in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani, disciplina condizioni, modalità e obblighi connessi all'applicazione e riscossione della Tariffa nonché le forme e le misure risarcitorie nei casi di inosservanza delle norme qui riportate.

Art. 3 Istituzione della Tariffa

- 1) È istituita la Tariffa per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette ad uso pubblico.
- 2) In linea generale, la Tariffa viene disciplinata nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza.
- 3) La Tariffa viene fissata per ogni singola categoria d'utenza, sulla base del piano finanziario predisposto dal gestore e in osservanza ai parametri indicati dal D.p.r. 158/1999.

CAPO II – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 4 Costi e modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti

- 1) A & T 2000 provvede ad effettuare tutte le operazioni necessarie a garantire un'efficiente gestione del ciclo integrato dei rifiuti nelle sue diverse fasi di conferimento, raccolta, trasporto, trattamento, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti, nel rispetto delle norme fissate dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani adottato dall'amministrazione comunale.
- 2) Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal sopraccitato regolamento tecnico di cui al comma 1.
- 3) Il servizio è orientato al conseguimento degli obiettivi di riciclo e di recupero di materiali e, in subordine, di energia e alla commisurazione delle frazioni di rifiuti urbani, anche assimilati, sulla base dei quali viene determinata la parte variabile della Tariffa (TV).
- 4) Qualora il servizio non sia ancora organizzato in modo da determinare la quantità dei rifiuti conferiti puntualmente dai singoli utenti, la parte variabile della Tariffa (TV) viene assegnata tramite parametri presuntivi.

- 5) Il costo complessivo del servizio per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti viene coperto integralmente dall'applicazione della Tariffa nei confronti degli utenti finali.

Art. 5

Piano finanziario e relazione di accompagnamento

- 1) L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della Tariffa, avvengono ogni anno sulla base della redazione di un apposito piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi. Il costo complessivo del servizio è dato dalla somma dei costi fissi e dei costi variabili. Va tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio erogato, dell'entità dei costi di gestione e del tasso d'inflazione programmato in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e d'esercizio.
- 2) Nel piano finanziario troverà allocazione altresì la previsione di idoneo accantonamento al quale attingere, per garantire la copertura integrale dei costi senza ricorrere alla rideterminazione delle tariffe, nel caso si verificassero scostamenti negativi dovuti sia a minor fatturato sia a maggiori costi di gestione rispetto alla previsione iniziale; tale fondo verrà eventualmente incrementato con la destinazione dei maggiori introiti che dovessero manifestarsi a consuntivo.
- 3) La redazione del piano finanziario avviene ad opera di A & T 2000 S.p.A. secondo le forme e i contenuti indicati nel D.p.r. 158/1999.
- 4) Il piano finanziario è accompagnato da una relazione che illustra il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio ai quali dev'essere commisurata la Tariffa, la ricognizione degli impianti esistenti nonché, con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
- 5) Sulla base del piano finanziario e della relazione di accompagnamento, l'Amministrazione Comunale provvede alla definizione delle scelte di politica Tariffaria, del metodo di calcolo e di attribuzione della Tariffa (nella sua parte fissa e variabile) ad ogni utenza, domestica e non, delle modalità di gestione e delle agevolazioni e delle riduzioni Tariffarie.

Art. 6

Presupposto e ambito di applicazione della Tariffa

- 1) La Tariffa è dovuta per l'occupazione, conduzione, detenzione o la proprietà di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, che possono produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati, di cui all'art. 184 comma 2 del D. Lgs. 03/04/2006 n° 152, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal contratto di servizio tra Comune e A & T 2000 S.p.A..
- 2) La Tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di centri commerciali integrati o di multiproprietà.

Art. 7

Obbligazione Tariffaria

- 1) La Tariffa è commisurata ad anno solare e/o a frazione di esso cui corrisponde un'autonoma obbligazione da parte dell'occupante o detentore o conduttore dei locali e aree scoperte.

- 2) L'obbligazione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'occupazione o detenzione dei locali e aree e persiste sino all'ultimo giorno del mese in cui è cessata l'utenza purchè regolarmente comunicata ai sensi dell'art.18.
- 3) L'utente ha l'obbligo di comunicare tutti gli elementi incidenti la definizione della Tariffa, e questi, debitamente sottoscritti, assumono valore di accertamento di inizio, cessazione e/o variazione.
- 4) La comunicazione di inizio dell'occupazione dovrà pervenire ad A & T 2000 entro i 60 giorni successivi alla data di inizio, redatta su appositi modelli predisposti e messi a disposizione degli interessati da parte di A & T 2000. Nel caso in cui detta comunicazione dovesse pervenire in ritardo sarà applicata la maggiorazione di cui all'art. 21 comma 4.
- 5) Le variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno, in merito agli elementi che determinano la composizione della Tariffa di riferimento (modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte), dovranno essere comunicati entro i 60 giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione.
- 6) Per le sole variazioni riguardanti la composizione del nucleo familiare, direttamente desumibili dalle comunicazioni effettuate telematicamente dall'Anagrafe Comunale ad A & T 2000, non saranno necessari adempimenti a carico degli utenti.
- 7) Gli effetti generati dalle variazioni degli elementi che determinano la composizione della Tariffa di riferimento, ivi compresi quelli previsti dal successivo art. 18 comma 6, avranno effetto con decorrenza dal giorno dell'intervenuta variazione se la comunicazione perviene entro il termine di cui al comma precedente. In caso di comunicazione pervenuta oltre il predetto termine gli effetti della variazione avranno la seguente decorrenza:
 - dal primo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione di variazione se detta variazione decrementa la Tariffa dovuta;
 - dal giorno dell'intervenuta variazione se incrementativa della Tariffa dovuta, con l'imputazione della penalità di cui all'art. 21 comma 5.
- 8) La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o conduzione dei locali ed aree, dà diritto al rimborso, di quota parte della Tariffa, a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello dell'avvenuta cessazione se la comunicazione perviene ad A & T 2000 entro i successivi 60 giorni dall'evento. Nel caso in cui detta comunicazione dovesse pervenire in ritardo sarà dovuta la maggiorazione di cui all'art. 21 comma 6. Per la cessazione presentata al di fuori del termine di 60 giorni il diritto al rimborso di quota parte della Tariffa decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data di avvenuta comunicazione tranne nei casi in cui venga dimostrata dall'interessato, o verificata d'ufficio la situazione di una doppia iscrizione per il medesimo immobile.
- 9) La cessazione dell'utenza, sottintende la restituzione dei contenitori a suo tempo forniti, previo idoneo lavaggio, fatto salvo il caso di trasferimento in altro Comune gestito da A & T 2000 presso il quale sia attivo il medesimo modello di raccolta. Nel caso di mancata restituzione verrà applicata la maggiorazione prevista all'art. 21 comma 7 e 8.

Art. 8

Determinazione della Tariffa

- 1) I valori della Tariffa, per singola categoria, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, sono definiti con decorrenza annuale, dal 1° gennaio di ogni esercizio, con deliberazione della Giunta Comunale.
- 2) La Tariffa dovuta annualmente dalle utenze è determinata in modo da garantire la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di quelli ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
- 3) La Tariffa è composta da:
 - a) parte fissa, determinata in funzione dei componenti essenziali del costo del servizio con particolare riferimento ai costi di investimento e relativi ammortamenti;
 - b) parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità di erogazione del servizio e all'entità dei costi di gestione.
- 4) I parametri necessari alla determinazione delle singole quote (fissa e variabile) della tariffa, sia per le utenze domestiche sia per le utenze economiche, sono calcolati da A & T 2000 sulla scorta dell'applicazione dei coefficienti e del metodo normalizzato previsti dal D.P.R. 158/1999.
- 5) Per i servizi porta a porta straordinari e per la gestione dei rifiuti in occasione di manifestazioni ed eventi di cui all'art. 17, istituiti per una migliore qualità del servizio pubblico nell'intento di agevolare l'utenza e attivati su richiesta dell'utenza stessa, saranno stabilite tariffe speciali per singola tipologia di servizio, tenendo conto dei costi direttamente riferibili al singolo servizio quale eccezione al servizio generale e come tale coperto dalla tariffa di cui ai commi precedenti.
- 6) Il prezzario per i servizi di cui al comma precedente, sarà parte integrante della mappa tariffaria di cui al comma 1).
- 7) Nella determinazione della Tariffa non si tiene conto dei costi diretti ed indiretti di specifici servizi rivolti a particolari tipologie di utenze quali ad esempio la raccolta dei pannolini per bambini ed anziani e presidi sanitari, che il Comune intende istituire assumendosene contestualmente l'onere.

Art. 9

Categorie d'utenza e loro classificazione

- 1) La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica ed economica.
- 2) Sono classificate tra le utenze domestiche:
 - a) le abitazioni di abituale dimora del soggetto obbligato e dei suoi familiari così come iscritti all'Anagrafe della popolazione residente del Comune. Per tali nuclei familiari, il numero dei componenti o degli eventuali nuclei conviventi è desunto dalle iscrizioni anagrafiche comunicate mensilmente al Gestore dai competenti uffici comunali; nel caso di persone non residenti, che si aggiungono temporaneamente al nucleo

residente con permanenza superiore a 6 mesi, il soggetto obbligato di cui all'art. 10 deve presentare idonea dichiarazione.

- b) le abitazioni "a disposizione" occupate da nuclei familiari che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica nonché le abitazioni secondarie di soggetti residenti nel Comune, le abitazioni di soggetti iscritti all'AIRE oppure domiciliati in altra località per lavoro, studio o altri motivi. Per tali utenze, viene applicata la Tariffa corrispondente all'utenza domestica composta da nr. 1 occupante.
- 3) La classificazione in categorie delle attività economiche è quella prevista nella tabella allegata al presente disciplinare che recepisce quanto previsto dal D.p.r. 158/1999.
- 4) Alle attività economiche non esplicitamente indicate nelle categorie come sopra illustrato, viene attribuita la classe che presenta con esse maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e conseguentemente della potenzialità di produzione di rifiuti.
- 5) La classificazione viene effettuata con riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività, rilasciato dagli organi competenti, nonché al codice ISTAT dell'attività, a quanto risulta dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o all'ordine di appartenenza nel caso di attività professionale. In mancanza o in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.
- 6) L'appartenenza ad una specifica categoria dei locali o aree scoperte imponibili si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.
- 7) La separazione fisica e spaziale dei locali o aree scoperte relative a diverse unità immobiliari comporta la commisurazione e quindi la tariffazione separata di questi con conseguente applicazione della Tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibite, anche se occupate dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.

CAPO III – APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 10 Soggetti passivi

- 1) La Tariffa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, occupi o conduca, a qualsiasi titolo, i locali e le aree scoperte, di cui all'art. 6 del presente disciplinare, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune, nonché tra proprietario e conduttore, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non provveda al pagamento della Tariffa. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al pagamento solidalmente.
- 2) Per le abitazioni a disposizione i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune.
- 3) Qualora per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia di iscrizione, o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di utenza domestica o in alternativa il proprietario dell'abitazione, ovvero il titolare o legale rappresentante

dell'attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, ovvero, nel caso di comitati o associazioni non riconosciuti, dei soggetti che li rappresentano o li dirigono.

- 4) Per le parti in comune del condominio, suscettibili di produrre rifiuti, con l'esclusione di scale, vani ascensori e locali caldaie, la Tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva o comunque dagli occupanti o conduttori degli alloggi in condominio. La Tariffa per tali parti è dovuta dal condominio che viene quindi riconosciuto come utente in capo al quale ricadono gli adempimenti di cui all'art. 7.
- 5) Per il condominio beneficiario, attraverso la stipula di apposita convenzione con A & T 2000, dei servizi extra a disposizione delle grandi utenze, viene individuato l'Amministratore quale intestatario della fattura per detti servizi.
- 6) Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune.
- 7) Nel caso di locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.
- 8) Per i locali e le aree destinate ad attività ricettive-alberghiere o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività, o, in caso di inadempimento, dal proprietario.
- 9) In caso di affitto di alloggio ad inquilini occasionali e comunque per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale ad un inquilino non residente nel comune, o comunque nel caso in cui per qualsiasi motivo non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, l'obbligo di corrispondere la Tariffa rimane in capo al proprietario dell'alloggio.
- 10) Il soggetto passivo è responsabile, secondo le norme sulla custodia, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento del materiale fornitogli, necessario per la raccolta del rifiuto. È tenuto inoltre, ad effettuare un'ordinaria pulizia al fine di garantire l'igiene e il decoro del materiale.

Art. 11

Locali e aree oggetto della Tariffa

- 1) Costituiscono oggetto per l'applicazione della Tariffa tutti i locali, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
- 2) Si considerano come aree scoperte quelle destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una attività quali ad esempio parcheggi, dancing e cinema all'aperto, magazzini di materiali o prodotti finiti destinati alla commercializzazione.
- 3) La Tariffa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso, salvo quanto previsto dal presente disciplinare.
- 4) L'attivazione anche di uno solo dei servizi pubblici a rete viene considerato sufficiente per la presunzione dell'occupazione/condizione dei locali.

Art. 12

Superficie utile

- 1) La superficie di riferimento per il calcolo della Tariffa è misurato per i locali al netto dei muri interni ed esterni (superficie netta di pavimento) e, per le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
- 2) La misurazione è esclusivamente relativa a locali ed aree scoperte ove si producano, o possono prodursi, rifiuti urbani e assimilati di cui all'art. 184 del D.Lgs. 152/2006.
- 3) Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate, mentre quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
- 4) Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/98.
- 5) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la Tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
- 6) Nella determinazione della superficie soggetta alla parte **variabile della Tariffa** non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, alla gestione dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti; di un tanto dovrà essere fornita opportuna documentazione (Es.: fatture, formulari, ecc.).
- 7) Per le superfici delle attività di seguito elencate, e se artigianali solo quelle con superficie superiore a mq 150, per le quali risulta difficile determinare la superficie sulla quale si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in quanto le operazioni che determinano la produzione di tali rifiuti non sono esattamente localizzate, la superficie **della parte variabile della Tariffa** verrà calcolata in modo forfetario applicando le seguenti percentuali calcolate sulla superficie promiscua:

Tipo Attività	%
Ambulatori medici e dentisti, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	65
Lavanderie e tintorie non industriali,	75
Officine meccaniche per riparazione veicoli,	55
Elettrauto e gommisti	60
Falegnamerie, officine carpenterie, tornerie	55
Tappezzerie, laboratori sartoriali	50

Tipografie, laboratori incisioni	65
Caseifici e cantine vinicole	30
Laboratori fotografici ed eliografici	70

Resta inteso che si applicherà il criterio di analogia per le attività, comunque generatrici di produzione promiscua di rifiuti, non esplicitamente disciplinate. La parte fissa della tariffa verrà calcolata sull'intera superficie utilizzata promiscuamente senza le riduzioni di cui sopra.

Art. 13

Esclusione oggettiva dalla Tariffa

- 1) Non sono soggetti alla Tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente adibiti.
- 2) Sono pertanto esclusi:
 - I locali e le aree inutilizzate, non adibite ad alcun uso come le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e non allacciate a servizi pubblici di rete; oppure, in caso di mancato esercizio di attività commerciali, professionali, produttive per sospensione o revoca della licenza, fallimento e altro motivo documentato;
 - I locali non agibili, inabitabili o aventi altezza massima non superiore a mt. 2,00;
 - Le aree e superfici non chiuse, destinate ad altane, balconi, terrazze, cortili e aree scoperte pertinenziali o accessorie delle unità immobiliari domestiche;
 - Le unità abitative non occupate a seguito del ricovero del proprietario, che abbia trasferito o meno la propria residenza anagrafica in casa di riposo o in istituti di cura. L'esclusione trova applicazione a condizione che l'abitazione non risulti, locata, concessa in comodato o in uso gratuito o comunque a qualsiasi titolo occupata.
 - Le aree relative a utenze economiche e adibite a viabilità interna e a parcheggio a favore di dipendenti e clienti;
 - Le superfici dei magazzini scoperti e coperti per il prodotto finito;
 - Le centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si abbia di regola presenza umana;
 - I locali e le aree degli impianti sportivi riservate, di norma, al solo esercizio di attività agonistico-sportiva;
 - I locali e le aree relative a utenze economiche esercenti attività commerciale ed aventi una superficie di vendita superiore a mq. 2.500;
 - I centri commerciali aventi una superficie complessiva superiori a mq. 15.000;

- I locali e le aree di quartieri fieristici aventi rilevanza regionale;
 - I locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi;
 - I locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato;
 - I locali soggetti a lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, che ne rendano impossibile l'utilizzo. L'esclusione sarà valida qualora i lavori siano debitamente documentati da:
 - a) concessione, autorizzazione o comunicazione comunale;
 - b) dichiarazione d'inizio e fine lavori rilasciata dal direttore lavori o dalla ditta esecutrice;
 - c) dichiarazione attestante l'avvenuto smaltimento di tutti i rifiuti prodotti in impianti autorizzati.
- L'esclusione verrà riconosciuta solo per il periodo di durata effettiva dei lavori di restauro. La richiesta per ottenere l'esenzione, pena la decadenza, deve essere presentata entro la fine dell'anno solare di inizio lavori. Non è prevista l'applicazione dell'esenzione anche per i periodi riguardanti l'anno solare precedente alla presentazione della domanda di esenzione;
- I locali "al grezzo" purché completamente vuoti ed in disuso, anche se con utenza elettrica allacciata;
 - I locali e luoghi interclusi, impraticabili, in stato di abbandono.

Art. 14

Agevolazioni e riduzioni Tariffarie

- 1) La Tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito e attivato.
- 2) Vengono assicurate le agevolazioni per la raccolta differenziata attraverso il ristorno, nella formulazione del Piano Finanziario, dei contributi CONAI e dei corrispettivi derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi e loro commercializzazione.
- 3) Le utenze domestiche (escluse le utenze condominiali) che effettuano il corretto utilizzo del compostaggio domestico, sia con cumulo all'aperto sia con bio-composter, nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali di gestione dei rifiuti e di igiene e sanità, possono beneficiare della riduzione del 15% sulla parte variabile della Tariffa:
- 4) Le riduzioni sopra indicate avranno decorrenza dal giorno di ricevimento della comunicazione di avvio della pratica di compostaggio. Nel caso risultasse, dai successivi sopralluoghi, il mancato rispetto delle condizioni, verrà ripristinata la Tariffa intera con la medesima decorrenza della riduzione, inoltre verrà applicata la penalità di cui all'art. 21 comma 2.
- 5) Per le unità abitative sfitte o comunque a disposizione, così come individuate all'art. 9 comma 2 punto b) viene applicata alla parte variabile della Tariffa una riduzione pari al 100%.

- 6) Per le unità abitative occupate il cui nucleo familiare comprenda un soggetto stabilmente ricoverato in casa di riposo o in istituto di cura e non abbia trasferito la propria residenza, nel calcolo della Tariffa non verrà conteggiata la persona ricoverata; lo stesso criterio verrà adottato in caso di trasferimento temporaneo in altro Comune per motivi di servizio militare/civile, di lavoro o di studio. La richiesta ha validità dal giorno della presentazione e va documentata con idonea dichiarazione o del presidio militare o del datore di lavoro o dell'Istituto/Università; in quest'ultimo caso è necessario dimostrare l'occupazione di un immobile in altro Comune. In alternativa, la documentazione di cui sopra potrà essere sostituita da regolare autocertificazione rilasciata dall'interessato. La richiesta deve essere rinnovata annualmente.
- 7) Per le unità abitative occupate da persone sole, ultrasessantacinquenni, il cui reddito complessivo non superi il limite dell'importo I.S.E.E. previsto per l'esenzione dalla contribuzione per le prestazioni dei servizi sociali, si applica una riduzione del 50% della parte variabile della Tariffa. (vedasi comma 3 art.26)
- 8) Per i locali e le superfici scoperte diversi dalle abitazioni, adibiti ad attività stagionali (occupazione o detenzione non continuativa, ma ricorrente e non superiore a sei mesi, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività oppure da altra idonea documentazione) si applicherà la Tariffa pari alla percentuale di incidenza dei mesi di effettiva attività su base annua. Per le attività di agriturismo, per le quali l'autorizzazione comporti vincoli all'apertura continuata dell'attività stessa, viene prevista, rispetto alla Tariffa variabile, relativa all'attività di ristorazione una riduzione del 20%.
- 9) Per le superfici scoperte aggiuntive utilizzate dalle utenze non domestiche, per lo svolgimento della propria attività, solo per alcuni mesi dell'anno viene applicata la Tariffa pari alla percentuale di incidenza dei mesi di effettiva attività su base annua.
- 10) Per ogni utenza non domestica che, per la gestione dei rifiuti assimilati agli urbani destinati al recupero, si avvalga di soggetti terzi o di A & T 2000 S.p.A. tramite apposita convenzione, si determinerà una riduzione della parte variabile della Tariffa, per un importo pari al costo che si sarebbe sostenuto per l'erogazione del servizio con le modalità previste nel contratto di servizio tra A & T 2000 S.p.A. e il Comune. Tale riduzione non potrà comunque superare il 99% della parte variabile Tariffa di riferimento. Ovviamente, i rifiuti avviati al recupero devono riguardare rifiuti assimilati agli urbani prodotti nei locali regolarmente assoggettati alla parte variabile della Tariffa. L'utenza non domestica deve avvalersi, per quanto sopra previsto, di specifici soggetti, purché aventi caratteristiche di regolare iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese di gestione dei Rifiuti e/o regolari ed adeguate autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività.
- 11) Non comportano riduzioni della Tariffa il nolo di attrezzature e la fornitura di servizi suppletivi alle condizioni standard specificati nel Contratto di Servizio tra Comune e A & T 2000 S.p.A..
- 12) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della Tariffa.
- 13) Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle

persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della quota di Tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio, previa la documentazione della spesa sostenuta.

- 14) Per poter fruire delle agevolazioni indicate nel presente articolo nei commi 3,5,6,7 e 8 è necessario presentare ad A & T 2000 S.p.A. apposita dichiarazione su modelli predisposti dalla stessa; per l'agevolazione di cui al comma 10 l'utenza economica dovrà presentare idonea documentazione comprovante l'avvenuto avvio al recupero (copie dei formulari).

Art. 15

Condizioni di esenzione diretta della Tariffa, con sostituzione, nel pagamento ad A & T 2000, da parte del Comune

- 1) Il pagamento della Tariffa a A & T 2000 S.p.A., da parte del parte del Comune, in sostituzione dell'utenza, avviene nelle seguenti fattispecie:
 - a) per i locali di residenza occupati da persone assistite economicamente dal Comune, in via continuativa e beneficiari di un contributo straordinario nell'anno in corso;
 - b) per le unità abitative occupate da nuclei familiari, che siano in condizioni di accertata indigenza con riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) pari al limite previsto per l'esenzione dalla contribuzione per le prestazioni dei servizi sociali;
 - c) per i locali e aree utilizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, a valenza socio-assistenziale;
 - d) per i locali e aree occupati o detenuti da utenze, a favore delle quali il Comune si avvalga della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni sia parziale sia totali;
- 2) L'istanza per ottenere la sostituzione nel pagamento della Tariffa deve essere presentata dal soggetto interessato al Comune entro 60 gg dall'instaurarsi del presupposto legittimante la richiesta. Il Comune, nel caso di accoglimento della stessa, comunicherà tempestivamente ad A & T 2000 tutte le informazioni utili al calcolo della Tariffa e alla successiva fatturazione nei confronti del Comune di Campoformido il quale si sostituirà all'utenza nel pagamento provvedendo alla copertura finanziaria con apposito fondo all'uopo costituito nel proprio bilancio.

Art. 16

Tariffa giornaliera

- 1) Per la gestione del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati è dovuta una Tariffa giornaliera da tutte le utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio. La Tariffa giornaliera è dovuta per occupazioni inferiori ai 150 giorni per anno solare, anche se ricorrenti.
- 2) La Tariffa giornaliera di cui al comma 1 è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/150 della Tariffa determinata sulla base del D.P.R. 158/1999, tenendo conto del numero delle presenze annuali, della superficie e della tipologia di attività. Si stabilisce che la Tariffa comunque non può essere inferiore a € 15,00 ad evento.

- 3) Nel caso l'importo complessivo dovesse superare quanto previsto dalla Tariffa annuale, sarà facoltà dell'utente optare per l'applicazione della Tariffa annuale.

Art. 17 **Manifestazioni ed eventi**

- 1) Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree e locali pubblici in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, la cui relativa produzione di rifiuti è particolare e variabile, in quanto è variabile il numero della manifestazioni in corso d'anno, ovvero risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio dei rifiuti è effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni e/o il gestore dell'impianto e A & T 2000 e la Tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.
- 2) La Tariffa è applicata in relazione ai costi effettivamente sostenuti dal gestore sulla base del prezziario di cui all'art. 8.
- 3) In mancanza di stipula del contratto, la Tariffa è comunque applicata secondo i criteri di cui ai comma precedenti.

CAPO IV – COMUNICAZIONE – CONTROLLO - RISCOSSIONE

Art. 18 **Comunicazioni**

- 1) I soggetti tenuti al pagamento della Tariffa hanno l'obbligo di comunicare ad A & T 2000 l'inizio e la cessazione dell'occupazione o conduzione di locali ed aree entro i 60 gg successivi al loro verificarsi, mediante la compilazione di appositi moduli predisposti dal gestore e dallo stesso messi a disposizione degli utenti.
- 2) Alla comunicazione dovrà essere allegata copia delle planimetrie dei locali e/o aree scoperte e, nel caso di utenze economiche, anche il certificato d'iscrizione camerale.
- 3) La comunicazione deve essere sottoscritta con firma leggibile e presentata presso lo sportello di A & T 2000 da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta.
- 4) La presentazione può essere effettuata anche a mezzo raccomandata postale R.R. e fax. In caso di trasmissione a mezzo posta con R.R.R. varrà come data di presentazione la data del timbro postale di partenza.
- 5) Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare i locali già assoggettati a Tariffa sono obbligati a comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi di novità. In caso di mancata comunicazione, A&T 2000 inserirà d'ufficio il contratto con il nominativo del nuovo capo famiglia, desunto dall'anagrafe comunale.
- 6) La comunicazione ha effetto dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione e fino alla data in cui è cessata l'utenza. Essa sarà ritenuta efficace anche per gli anni successivi, qualora le condizioni degli elementi costituenti la Tariffa rimangono invariati. In caso contrario l'utente

è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione intervenuta, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.

- 7) Le comunicazioni di cui all'art. 14 commi 6 e 7 e la documentazione prevista al comma 10 del medesimo articolo dovranno pervenire ad A & T 2000 entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno pena la decadenza e/o il non riconoscimento delle riduzioni richieste.
- 8) È fatto obbligo ai competenti Uffici del Comune di trasmettere ad A & T 2000, con cadenza mensile, elenchi contenenti tutti i seguenti dati necessari al calcolo Tariffario e più precisamente:
 - variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio; sulla scorta delle comunicazioni ricevute A & T 2000 S.p.A. provvederà ad aggiornare i propri archivi, solo ai fini delle rettifiche della composizione del nucleo familiare e o delle volture a nome di un coabitante;
 - rilascio di licenza all'esercizio di attività, di variazione di autorizzazione e di provvedimenti diversi rilasciati per l'uso di locali ed aree;
 - rilascio di autorizzazioni all'occupazione di spazi ed aree pubbliche complete dell'indicazione della superficie autorizzata e del tipo di attività svolta;
 - rilascio di certificati di abitabilità e di agibilità.
- 9) L'Ufficio anagrafe deve informare i cittadini, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione della residenza, della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione anche ai fini della Tariffa di Igiene Ambientale.
- 10) Le diverse modalità di trasmissione degli elenchi sopraindicati verranno concordate tra A & T 2000 S.p.A. e il Comune in base alle reciproche procedure gestionali-operative.

Art. 19

Attività di controllo

- 1) Il soggetto gestore del servizio provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al controllo dei dati dichiarati sulla comunicazione.
- 2) Nell'esercizio di detta attività, il soggetto gestore del servizio effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.
- 3) I controlli possono essere effettuati da personale di vigilanza o da personale delegato dal Comune o dal soggetto gestore della Tariffa.
- 4) Sono previsti inoltre controlli e verifiche sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico.
- 5) In caso di riscontro di omessa comunicazione di dati o elementi che determinino un maggiore importo della Tariffa, o in caso di assenza della comunicazione di attivazione dell'utenza, il soggetto gestore del servizio effettua apposita comunicazione all'utenza a seguito degli accertamenti effettuati.

- 6) Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione, e può presentarsi o inviare comunicazioni fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il soggetto gestore del servizio decorso tale termine procede all'emissione della fattura in base agli elementi indicati nella comunicazione.
- 7) In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, e in generale per le attività connesse al controllo sull'applicazione della Tariffa, il soggetto gestore ha la facoltà di:
 - rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito a esibire o trasmettere atti e documenti (es. contratti e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio), comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree occupati, e a comparire di persona per fornire chiarimenti e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - riservarsi la facoltà di effettuare verifiche dirette delle superfici con visione dei locali e delle aree, previa accettazione dell'utenza, da parte di personale preposto e autorizzato, munito di tesserino di riconoscimento;
 - utilizzare atti e banche dati legittimamente in possesso del Comune, e, previa accordi e intese, degli enti erogatori di servizi a rete;
 - richiedere a uffici pubblici o ad enti pubblici anche economici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
- 8) In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle maggiori somme verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.
- 9) A & T 2000 può intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano la composizione della Tariffa se le variazioni sono documentate e rilevate direttamente presso l'anagrafe comunale o presso altri registri tenuti da enti pubblici commerciali, enti di categoria o altri enti, previa autorizzazione da parte del Comune.

Art. 20

Riscossione

- 1) A & T 2000 provvederà alla riscossione della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente.
- 2) Le forme e modalità di pagamento della Tariffa saranno stabile da A & T 2000.
- 3) La riscossione sarà conseguente all'emissione di fatture con frequenza che sarà definita da A & T 2000.
- 4) In caso di ritardato o mancato pagamento della Tariffa, A & T 2000 provvederà ad addebitare gli interessi di mora, calcolati sulla base del tasso legale, maggiorato di 3 punti, applicato sui giorni di effettivo ritardo.
- 5) In caso di mancato pagamento, trascorsi i 60 gg dalla scadenza originaria della fattura, A & T 2000 provvederà ad addebitare, oltre agli interessi previsti al comma 4) anche un costo fisso

di segreteria per un importo pari a € 15,00. Se entro i successivi 30 gg non dovesse pervenire alcun pagamento verranno avviate le procedure legali di riscossione.

- 6) Il pagamento delle fatture in forma dilazionata rispetto alle originarie scadenze, è consentita nei seguenti casi:
- fatture emesse per periodi superiori al semestre per cause imputabili a A & T 2000; la dilazione potrà essere concessa per un numero di rate mensili non superiore a tre e non saranno applicati gli interessi di dilazione;
 - fatture dilazionate su richiesta dell'utente nei seguenti casi:
 - temporanea difficoltà a far fronte ai pagamenti; in questa fattispecie, è facoltà di A & T 2000, valutate le reali difficoltà finanziarie in cui versa l'utente, dilazionare il debito scaduto in un numero massimo di sei rate mensili;
 - importo totale fattura superiore a € 2.000,00; in questo caso il debito potrà essere dilazionato in un numero massimo di 2 rate mensili.
- 7) Per la gestione di questi ultimi due casi saranno addebitati gli interessi di dilazione pari al tasso legale, maggiorato di 3 punti, oltre che un costo fisso di segreteria pari a € 10,00.
- 8) I pagamenti alla scadenza delle singole rate dovranno essere effettuati secondo le precise indicazioni fornite da A & T 2000, pena la sospensione della rateizzazione e l'attivazione immediata delle procedure di recupero del credito di cui al comma precedente.
- 9) Il soggetto gestore può procedere alla riscossione coattiva attraverso l'ingiunzione prevista all'art. 2 del Regio Decreto 14/04/1910 n. 639 ovvero attraverso la cessione di crediti ad idonea società specializzata con le modalità ed i criteri previsti dalla normativa in materia o altro sistema non in contrasto con la normativa vigente.
- 10) E' facoltà di A & T 2000 non procedere alla riscossione coattiva per importi che siano pari o inferiori alle spese da sostenere per la riscossione stessa.

Art. 21 Penalità

- 1) In caso di omessa comunicazione di cui all'art. 7, A & T 2000 applicherà una maggiorazione alla Tariffa pari al 100% dell'importo dovuto, accertata ai sensi dell'art. 19.
- 2) In caso di infedele e/o incompleta comunicazione di cui all'art. 4, A & T 2000 S.p.A. applicherà una maggiorazione alla Tariffa pari al 50% dell'importo dovuto, accertata ai sensi dell'art. 19.
- 3) Qualora nei casi di cui ai commi precedenti, il trasgressore provveda ad effettuare il pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione, dell'importo della Tariffa e di 1/4 delle maggiorazioni sopraindicate, si addivene a definizione agevolata della contestazione.
- 4) In caso di comunicazione di inizio occupazione, detenzione, conduzione pervenuta oltre il termine di cui all'art. 7 comma 4, A & T 2000 applicherà alla Tariffa una maggiorazione pari a € 25,00.

- 5) In caso di comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della Tariffa di riferimento pervenuta oltre il termine di cui all'art. 7 commi 5 e 7 che determini un incremento della Tariffa dovuta dall'utente, A & T 2000 applicherà una maggiorazione pari a € 25,00.
- 6) In caso di comunicazione di cessazione occupazione, detenzione, conduzione pervenuta oltre il termine di cui all'art. 7 comma 8 A & T 2000 applicherà alla Tariffa una maggiorazione pari a € 25,00.
- 7) In caso di mancata restituzione dei contenitori in occasione di cessazione dell'utenza, A & T 2000 applicherà alla Tariffa una maggiorazione pari a € 50,00;
- 8) In caso di mancata restituzione dei contenitori da parte dell'utenza economica, oltre alla maggiorazione di cui al comma 7, A & T 2000 applicherà un'ulteriore maggiorazione pari al valore a nuovo dell'attrezzatura fornita e non resa.
- 9) Le maggiorazioni di cui al presente articolo sono cumulabili e applicate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.

Art. 22 Contenzioso

- 1) L'Autorità Giudiziaria Ordinaria è competente a decidere su ogni ricorso inerente l'applicazione della Tariffa.

Art. 23 Autotutela

- 1) Il soggetto gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullate ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
- 2) In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza della società;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo della soccombenza;
 - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
- 3) Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il soggetto gestore, dimostrata la sussistenza dell'interesse dello stesso, può esercitare il potere di autotutela ai sensi del comma 1.

- 4) Non si procede all'esercizio del potere di autotutela in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al soggetto gestore.

Art. 24

Referente

- 1) Al controllo e all'esatta e puntuale applicazione dell'attività di gestione della Tariffa effettuate dal Comune, secondo le disposizioni di Legge e del presente Disciplinare, è preposto un funzionario responsabile designato dal Sindaco.
- 2) A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alle operazioni di gestione Tariffaria in capo al Comune e per la sottoscrizione di provvedimenti e atti previsti dal Disciplinare.

Art. 25

Tutela dei dati personali

- 1) L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile per il pagamento della Tariffa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
- 2) Il trattamento dei dati come inteso dall'art. 4 comma 1 lettera p) del D.Lgs.196/2003 viene effettuato dal soggetto gestore della Tariffa.
- 3) Il comune provvede ad inviare ai soggetti di cui al comma 2 le banche dati su supporto magnetico inerenti agli archivi anagrafici e agli archivi tributi.
- 4) La comunicazione e la diffusione dei dati è legittima in base a quanto stabilito dall'art. 19 comma 3 del D.Lgs.196/2003.
- 5) Secondo quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs.196/2003 ogni contribuente deve essere informato circa il trattamento che si compie sui suoi dati e devono essere specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed è infine garantita ai contribuenti la tutela della riservatezza dei dati.
- 6) Il consenso al trattamento dei dati di cui all'art. 23 non è obbligatorio, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.196/2003, nei seguenti casi:
 - se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, ferme restando i limiti che le leggi stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità
 - in adempimento di un obbligo previsto da una Legge da un Regolamento o dalla normativa comunitaria.
- 7) I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dagli incaricati.

CAPO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Norme transitorie e disposizioni finali

Art. 26

- 1) A & T 2000 si impegna a predisporre forme tecniche di misurazione diretta delle produzioni di rifiuti per specifica utenza, per una determinazione della quota variabile basata sulla produzione diretta.
- 2) A & T 2000 si impegna a predisporre forme tecniche di misurazione delle raccolte differenziate, per utenze o per ambiti territoriali omogenei, con particolare riferimento al conferimento da raccolta della frazione secca indifferenziata dei rifiuti.
- 3) A & T 2000 si impegna a costituire un fondo da utilizzarsi per un'impostazione tariffaria che garantisca la previsione di agevolazioni a favore delle utenze sulla base di parametri reddituali e territoriali in linea con il dettato di cui all'art.238 del D. Lgs. 152/2006.

Art. 27

Entrata in vigore e norme di rinvio

- 1) Le disposizioni del presente disciplinare hanno effetto dal 1° gennaio 2008.
- 2) Per quanto non contemplato nel presente disciplinare si applicano le norme vigenti.